

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

Do lettura dell'articolo :

« Contro le decisioni del Comitato provinciale forestale è ammesso, da parte di chi possa avervi interesse, il ricorso al Consiglio di Stato, il quale, udito il parere del Consiglio forestale, ed, occorrendo, di quello dei lavori pubblici, ed intese le parti, decide. »

Coloro che seno d'avviso di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Articolo 10 diventato 11:

« Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, le provincie ed i comuni, potranno, d'accordo, o ciascuno con o senza sussidio degli altri, promuovere il rimboschimento dei terreni che si trovano nelle condizioni specificate dall'articolo 1 della presente legge.

« La direzione delle opere di rimboschimento, fatte a carico cumulativo del Governo, delle provincie e dei comuni, è affidata ai Comitati provinciali forestali.

« Un apposito capitolo nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, provvederà alla parte di spese di rimboschimento a carico dello Stato. »

In quest'articolo la Commissione propone il seguente emendamento:

« Le disposizioni della legge 4 luglio 1874, numero 172, riguardanti i beni incolti dei comuni, sono estese ed applicate ai beni incolti appartenenti a corpi morali e soggetti al regime forestale. »

Avvi intanto un articolo 10 dell'onorevole Folcieri, che andrebbe a questo posto. È presente l'onorevole Folcieri?

FOLCIERI. Sono presente.

PRESIDENTE. Ma questo dovrebbe precedere l'altro del Ministero.

L'articolo dell'onorevole Folcieri è così redatto:

« I Comitati forestali...

Abbiano la bontà di far silenzio al banco della Commissione.

« I Comitati forestali, dentro due anni dalla pubblicazione della presente legge, determineranno le opere di rimboschimento e rinsaldimento indispensabili per ciascuna provincia. Tali opere, sulla necessità delle quali delibererà il Consiglio provinciale, dovranno compiersi entro dieci anni dalla loro approvazione.

« Le spese occorrenti saranno iscritte fra le obbligatorie per due terzi nel bilancio provinciale e per un terzo in quello dei comuni più direttamente interessati al compimento delle opere.

« Un apposito capitolo nei bilanci del Ministero di agricoltura, industria e commercio assegnerà i

fondi coi quali lo Stato concorra in sussidio di quelle opere che abbiano carattere ed importanza nazionale. »

La Commissione accetta quest'emendamento dell'onorevole Folcieri?

CANCELLIERI, *relatore*. Prima di ogni altra cosa desidero conoscere se l'onorevole ministro accetti l'articolo nuovo proposto dalla Commissione, in sostituzione degli articoli 10 e 11 del progetto ministeriale, e che sarebbe il seguente: « Le disposizioni della legge...

PRESIDENTE. L'ho letto già. Ma ella intanto, come relatore, risponda se la Commissione accetta o no l'emendamento dell'onorevole Folcieri.

CANCELLIERI, *relatore*. Bramerei udire prima la risposta dell'onorevole ministro alla mia domanda.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io prego l'onorevole relatore di non complicare la legge. Egli ha fede nella virtù della legge del 4 luglio 1874; ma io ho provato con fatti che quella legge non è stata punto eseguita. Dunque lo accrescere il cumulo delle difficoltà, con disposizioni che non raggiungono lo scopo, mi pare, se non altro, prematuro.

Lo prego, in conseguenza, di accontentarsi delle disposizioni vigenti nell'interesse generale in fatto di beni incolti molto più che, forse, attesa la poca efficacia, fin qui, della legge del 1874, dovrà ritornarsi sul tema dei beni incolti.

PRESIDENTE. Prego di far silenzio al banco della Commissione.

Parli l'onorevole relatore.

CANCELLIERI, *relatore*. La Giunta propose la soppressione degli articoli 10 e 11 del progetto ministeriale, che riguardano il rimboscamento.

Nè mi fo ad esporne ora le ragioni, perchè le si trovano largamente svolte nella relazione. Peraltro dacchè l'onorevole signor ministro in seno alla Giunta ha dichiarato che senza queste disposizioni egli crede riuscirebbe inefficace la legge, e che facilmente non sarebbe disposto a dare seguito alla discussione della medesima, qualora la Camera avesse respinto gli articoli in esame, la Giunta per non dare occasione al ritiro della legge...

Una voce dal banco della Commissione. La maggioranza.

CANCELLIERI, *relatore*... nella sua maggioranza mi ha dato incarico di dichiarare che senza recedere menomamente dalle proprie opinioni contrarie a quelle dell'onorevole signor ministro, si astiene frattanto dal prendere parte alla discussione di questi articoli, lasciando che la Camera risolva la questione nel modo che giudicherà meglio corrispondere ai suoi intendimenti.